*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 31 dell'8 febbraio 1993 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 8 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 15**

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 febbraio 1993, n. 3.

# Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale.

(Art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

# SOMMARIO

## MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 febbraio 1993, n. 3. — *Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale.* (Art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413):

ALLEGATI:



TABELLE:

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 febbraio 1993, n. 3.

**Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale.** (Art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

*Agli uffici distrettuali delle imposte dirette*
*Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma - Milano - Bari - Pescara - Venezia - Bologna - Genova - Palermo - Torino - Salerno*
*Alle direzioni provinciali del Tesoro*
*Alle ragionerie provinciali dello Stato*
*Al Comando generale della Guardia di finanza*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
*Ai Ministeri*
*Alla Ragioneria generale dello Stato*
*Alle ragionerie centrali dei Ministeri*
*All'Istituto nazionale della previdenza sociale*
*Alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio ispettivo*
*Al Servizio centrale degli ispettori tributari*

## PARTE GENERALE

**Soggetti ammessi alla assistenza fiscale**

In attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, stabilisce che i possessori di redditi di lavoro dipendente, compresi i titolari di pensioni, i soci delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative della piccola pesca, nonché i sacerdoti per le remunerazioni di cui agli articoli 24, 33 lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985 n. 222, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi mediante la presentazione di apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto ministeriale (Mod. 730), da consegnare al proprio datore di lavoro o Ente pensionistico.

Tale facoltà e esercitabile dai predetti soggetti, purché residenti in Italia e ancorché posseggano i seguenti ulteriori redditi aggiuntivi:

- redditi fondiari inerenti ai terreni e ai fabbricati;
- utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data 1° dicembre 1983;
- altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente diversi dai compensi e dalle remunerazioni percepite dai soci di cooperative e dai sacerdoti;
- compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le indennità per la cessazione dei predetti rapporti non assoggettabili a tassazione separata;
- proventi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali;
- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- redditi di lavoro dipendente assoggettabili a tassazione separata (arretrati e indennità di fine rapporto) per i quali non si intende optare per la tassazione ordinaria;
- indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata per i quali non si intende optare per la tassazione ordinaria.

Della assistenza fiscale ci si può avvalere anche nell'ipotesi in cui il dipendente intenda presentare dichiarazione congiunta con il coniuge fiscalmente a carico e non legalmente ed effettivamente separato, il quale possegga soltanto redditi fondiari.

In alternativa alla richiesta di assistenza fiscale al datore di lavoro o Ente pensionistico, i soggetti sopra indicati possono rivolgere analoga richiesta ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (C.A.A.F.).

Si ricorda che i sostituti di imposta possono assolvere agli obblighi di assistenza anche stipulando convenzione con un C.A.A.F.-Imprese o un C.A.A.F.-Dipendenti o pensionati. In tal caso i conseguenti adempimenti sono effettuati, sotto la propria responsabilità, dai detti centri di assistenza.

Nel caso di assistenza da parte del C.A.A.F. ovviamente il modello 730, debitamente compilato, dovrà essere presentato al C.A.A.F. prescelto. Le modalità per l'indicazione degli elementi attinenti alla situazione personale del contribuente nonché dei dati reddituali del modello 730 sono esposte nelle istruzioni allegate al modello.

Nelle suddette istruzioni è altresì riportata una guida per la lettura del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) compilato dal datore di lavoro o Ente pensionistico o dal C.A.A.F.

I datori di lavoro o Enti pensionistici ed i C.A.A.F., ricevute le dichiarazioni Mod. 730, devono eseguire i controlli formali sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione prodotta, ai quali vanno aggiunti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati erogati direttamente dai datori e enti in qualità di sostituti d'imposta, nonché le relative ritenute e procedere alla liquidazione delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dei relativi acconti dovuti per il periodo di imposta successivo.

Dopo aver effettuato le operazioni di liquidazione i datori di lavoro, gli Enti pensionistici e i C.A.A.F. dovranno rilasciare al contribuente o ad un suo incaricato, in duplice esemplare, copia della dichiarazione controllata ed elaborata, nonché il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza debbono integrare le copie da restituire al contribuente, con l'indicazione del reddito di lavoro dipendente del mese di gennaio o dal primo mese intero successivo e con i dati, previsti nel quadro C del mod. 730, relativi ai redditi o somme da loro direttamente erogati.

I dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, integrati con quelli relativi ai redditi corrisposti e alle ritenute operate del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, e quelli contenuti nel prospetto di liquidazione devono essere indicati nel modello 770 presentato dal datore di lavoro o Ente pensionistico, ovvero debbono essere trasmessi all'Amministrazione Finanziaria su supporto magnetico da parte dei C.A.A.F.

Di seguito vengono fornite le indicazioni sulle modalità di controllo e di liquidazione del mod. 730 da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F.

**Controllo delle dichiarazioni Mod. 730 e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale**

Nel capitolo che segue vengono descritti gli adempimenti che i sostituti di imposta ed i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti o pensionati devono effettuare ai sensi dell'art. 78, comma 13 lettere b) e c) e comma 21, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Tali adempimenti, da effettuare secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 15, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 riguardano il controllo formale delle dichiarazioni Mod. 730, la liquidazione delle relative imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Le operazioni di controllo e di liquidazione vengono descritte seguendo l'ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730.

Per ogni quadro vengono riportati:

- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente;
- le modalità di calcolo per la determinazione dei redditi e delle relative imposte.

Nello svolgimento delle operazioni di controllo i campi che contengono un importo debbono essere arrotondati alle migliaia di lire; e/o i campi che contengono una percentuale debbono essere arrotondati alla seconda cifra decimale; i calcoli debbono essere effettuati sui valori già arrotondati.

Per ogni quadro vengono inoltre indicati i messaggi da utilizzare per segnalare eventuali anomalie e/o incongruenze riscontrate durante la fase di controllo.

La presenza di anomalie e/o incongruenze descritte nelle indicazioni relative ai singoli quadri, comporta di norma, la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare, l'obbligo da parte del contribuente di ripresentare la dichiarazione dei redditi nei termini di cui all'art. 9, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalità previste dall'art. 12 dello stesso decreto.

La non effettuazione delle operazioni di cui sopra deve essere comunicata all'assistito unitamente alla indicazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate tramite i messaggi di errore precedentemente menzionati.

Nell'ipotesi di interruzione dell'assistenza fiscale, i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, da riportare nel modello 770 dal sostituto d'imposta ovvero da trasmettere su supporto magnetico all'Amministrazione da parte dei C.A.A.F., devono essere integrati con la segnalazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate, seguendo le modalità previste dalle specifiche tecniche di fornitura dei dati allegate al decreto ministeriale di approvazione del Mod. 730 (D.M. 15 dicembre 1992).

I campi che risultano incongruenti con la struttura prevista dalle suddette specifiche tecniche debbono essere impostati a zero, se numerici, o a spazi, se alfabetici o alfanumerici.

# ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO E LA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI MOD. 730

## 1. DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE

### 1.1 Controlli da effettuare

Codice fiscale

Il dato deve essere sempre presente.

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976, riportato in allegato.

Cognome e Nome

I dati devono essere sempre presenti ed avere struttura alfanumerica.

Sesso

Verificare che sia barrata una sola delle due caselle previste nel modello 730 (M o F), in caso contrario il dato è da considerare assente.

Data di nascita

Il dato deve essere sempre presente, a struttura numerica e nella forma giorno, mese, anno.

Comune (o stato Estero) di nascita

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica.

Provincia di nascita

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfabetica.

Per la Provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla automobilistica (RM per Roma).

La Provincia è assente per i soggetti nati all'estero.

Comune di residenza

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica.

Provincia di residenza

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfabetica.

Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla automobilistica (RM per Roma).

C.A.P.

Il dato deve essere di 5 caratteri e avere struttura numerica.

Data di variazione della residenza

- Mese di variazione
  Il mese, se presente, deve avere struttura numerica; puo assumere i valori compresi tra 1 e 12.

- Anno di variazione
  L'anno, se presente deve avere struttura numerica; i valori possibili sono l'anno di imposta o l'anno di presentazione.

In assenza del mese di variazione verificare che l'anno sia quello di presentazione.

Frazione, via e numerico civico

Il dato deve essere sempre presente e avere struttura alfanumerica.

Telefono

Il dato deve avere struttura numerica.

Stato civile

Il dato deve essere sempre presente.

Verificare che sia barrata una sola delle caselle previste nel modello 730 (1, 2, 3, 4, 5, 7 o 8): in caso contrario il dato è da considerare assente.

Se il campo assume il valore 7 o 8 verificare che siano impostati i dati anagrafici del tutore nel riquadro relativo al coniuge dichiarante.

Titolo di studio

Verificare che sia barrata una sola delle caselle previste nel modello 730 (1, 2, 3, 4 o 5); in caso contrario il dato è da considerare assente.

Eventi eccezionali

Il dato, se presente, deve avere struttura alfabetica.

Se presente può assumere solo i valori "A", "B" o "C".

Comune del domicilio fiscale

Il dato deve avere struttura alfanumerica.

Provincia del domicilio fiscale

Il dato deve avere struttura alfabetica.

Per la Provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla automobilistica (RM per Roma).

## 1.2 Anomalie ed incongruenze

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate nella fase di controllo dei dati relativi a:
. codice fiscale
. cognome e nome
. data, comune e provincia di nascita
. comune e provincia di residenza
. frazione, via e numero civico di residenza
. stato civile
. eventi eccezionali
. comune e provincia nei casi particolari di domicilio fiscale
. assenza dei dati anagrafici del coniuge dichiarante, se il codice di stato civile del dichiarante assume i valori 7 o 8
devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati anagrafici o di residenza del dichiarante mancanti o errati".

## 2. CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

### 2.1 Controlli da effettuare

Per ogni rigo compilato del riquadro "Coniuge e familiari a carico" verificare:

- la presenza dei mesi a carico, se è barrata la casella "A" della relazione di parentela;
- la presenza dei mesi a carico e la misura della detrazione, se è barrata la casella "F" della relazione di parentela;

la presenza del codice fiscale del coniuge, se risulta barrata a casella 2 dello stato civile.

Relazione di parentela

Verificare che per ogni rigo relativo ai figli o altri familiari del quadro sia barrata una sola delle caselle previste (F o A); in caso contrario il dato è da considerare assente.

Codice fiscale

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica.

Può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Misura delle detrazioni

Il dato deve essere a struttura numerica.

Se come relazione di parentela è stata barrata la casella "F" il dato può assumere i valori 1, 2 o 3.

Se come relazione di parentela è stata barrata la casella "A" nel dato può essere indicata una percentuale inferiore al 100%; se è indicata una percentuale del 100% il dato è da considerare assente.

Codice statistico (studente, pensionato e altro)

Il dato deve essere a struttura alfabetica; se presente può assumere i valori S,P o A; in caso contrario il dato è da considerare assente.

Mesi a carico

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica e può assumere i valori compresi tra 1 e 12.

2.2 **Anomalie ed incongruenze**

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate nella fase di controllo dei dati relativi a:

. relazione di parentela
. misura delle detrazioni (ad eccezione dei casi in cui per gli altri familiari a carico è stata indicata una percentuale del 100%)
. mesi a carico

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del coniuge o dei familiari a carico mancanti o errati".

## 3. DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA E REDDITO DI RIFERIMENTO

Il controllo del presente riquadro deve essere effettuato solo in caso di assistenza da parte di un C.A.A.F.

### 3.1 Controlli da effettuare

Cognome o Denominazione del sostituto d'imposta

Il dato deve essere sempre presente ed a struttura alfanumerica.

Nome

Il dato deve essere a struttura alfanumerica e deve essere sempre presente se il codice fiscale è di 16 caratteri a struttura alfanumerica.

Codice fiscale

Il dato deve essere sempre presente.

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri e avere struttura alfanumerica o di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976, riportato in allegato.

Comune di domicilio fiscale

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica.

Provincia di domicilio fiscale

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfabetica.

Per la Provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla automobilistica (RM per Roma).

C.A.P.

Il dato deve essere di 5 caratteri a struttura numerica.

Indirizzo

Il dato deve essere sempre presente ed a struttura alfanumerica.

Reddito di lavoro dipendente del mese di gennaio o del primo mese intero successivo

Il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

3.2 **Anomalie ed incongruenze**

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate nella fase di controllo dei dati relativi a:

. cognome o denominazione
. nome (in caso di codice fiscale di 16 caratteri)
. codice fiscale
. comune e provincia di domicilio fiscale
. indirizzo
. reddito di lavoro dipendente del mese di gennaio

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del sostituto d'imposta o reddito di riferimento mancanti o errati".

## 4. REDDITI DEI TERRENI (Quadro A)

### 4.1 Controlli da effettuare

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro A compilato.

Reddito dominicale

Deve essere presente se il campo "Titolo" (col. 2) assume i valori 1, 2 o 3.

Se il dato è presente deve avere struttura numerica.

Titolo

Deve essere sempre presente e avere struttura numerica; può assumere i valori 1, 2, 3 o 4 (vedere tabella 1 in allegato).

Reddito agrario (importo)

Deve essere presente se il campo "Titolo" (col. 2) assume i valori 1 o 4.

Se presente deve avere struttura numerica.

Deduzione ILOR

La casella di colonna 4 può essere barrata solo se presente il reddito agrario di colonna 3.

Quota di possesso

Deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al 100%.

Periodo di possesso

Deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Può assumere valori compresi tra 1 e 365 (per gli anni bisestili può assumere anche il valore 366).

Per gli immobili indicati su più righi, il totale dei periodi di possesso non può superare 365 (per gli anni bisestili può assumere anche il valore 366).

Se il periodo di possesso assume il valore 366, nelle formule indicate nel successivo paragrafo 4.3, 365 deve essere sostituito con 366.

Canone di affitto in regime vincolistico

Deve essere presente solo se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2.

Se presente deve avere struttura numerica.

Quota di partecipazione in conduzione associata

Se presente deve avere struttura numerica.

Deve essere indicata una percentuale inferiore al 100%.

Casi particolari

Se presente deve avere struttura numerica e può assumere i valori da 1 a 6 (vedere tabella 2 in allegato).

**4.2 Anomalie ed incongruenze**

Le anomalie e/o incongruenze individuate nella fase di controllo dei dati contenuti nel Quadro A devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro A Redditi dei terreni mancanti o errati".

**4.3 Modalità di calcolo**

4.3.1 Determinazione del reddito dominicale

a) Il reddito dominicale sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR è determinato nel modo seguente:

   Quota spettante del reddito dominicale = Reddito dominicale (col. 1) x Quota di possesso (col. 5)/100 x Periodo di possesso (col. 6)/365.

b) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2 calcolare la quota spettante del Canone di affitto come segue:
   Canone di affitto (col. 7) x Quota di possesso (col. 5)/100.

Se la quota del Canone di affitto è inferiore all'80% della quota del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto alla precedente lettera a), il reddito è

dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti dalla quota spettante del reddito dominicale di cui alla precedente lettera a).

Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati in più righi (casella di colonna 10 barrata) e nella colonna 2 di almeno un rigo è stato indicato il codice 2:

1) determinare il totale delle quote del reddito dominicale calcolate per ciascun rigo secondo quanto descritto alla precedente lettera a);
2) determinare il totale delle quote del canone di affitto calcolate per ciascun rigo secondo quanto descritto precedentemente (Canone di affitto (col. 7) x Quota di possesso (col. 5)/100);
3) Se il totale delle quote del canone di affitto è inferiore all'80% del totale delle quote del reddito dominicale il reddito, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, è dato dal totale delle quote dei canoni di affitto, in caso contrario e pari al totale delle quote del reddito dominicale.

4.3.1.1 Casi particolari

Qualora risulti impostato il campo "Casi particolari" (col. 9) il reddito dominicale determinato come sopra descritto:

- e ridotto al 30%, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, se il campo assume il valore 1;
- è ridotto a zero, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, se il campo assume i valori 2, 5 o 6;
- è ridotto al 50%, ai soli fini ILOR, se il campo assume il valore 3;
- è ridotto al 30% ai fini IRPEF e al 15% ai fini ILOR se il campo assume il valore 4.

Se i dati relativi ad uno stesso immobile sono stati indicati in più righi e nella colonna 9 sono riportati codici diversi procedere come di seguito descritto.

Calcolare la quota di reddito dell'immobile relativa a ciascun rigo, porporzionalmente al corrispondente periodo di possesso, come segue:

$$\text{Quota relativa al singolo rigo} = \frac{\text{Reddito dominicale (calcolato come descritto al punto 4.3.1) x Periodo di possesso del singolo rigo}}{\text{Periodo di possesso totale}}$$

Applicare a ciascuna quota di reddito così ottenuta le riduzioni corrispondenti ai casi particolari evidenziati nella colonna 9.

Calcolare il reddito dell'immobile, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, sommando rispettivamente le singole quote di reddito opportunamente ridotte.

4.3.1.2 Reddito dominicale totale

La somma dei redditi dominicali ai fini IRPEF ed ILOR così determinati va riportata nel rigo 1 del Riepilogo del redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

4.3.2 Determinazione del reddito agrario

a) Il reddito agrario, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, è determinato nel modo seguente:
Quota spettante del reddito agrario = Reddito agrario (col. 3) x Quota di possesso (col. 5)/100 x Periodo di possesso (col. 6)/365.

b) Se è presente la quota di partecipazione in conduzione associata (col. 8), il reddito agrario, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, e determinato nel modo seguente:
Quota spettante del reddito agrario =
Reddito agrario (col. 3) x Quota di partecipazione (col. 8)/100 x Periodo di possesso (col. 6)/365.

4.3.2.1 Casi particolari

Se risulta impostato il campo "Casi particolari" (col. 9) il reddito agrario:
. è ridotto a zero, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, se il campo assume i valori 1, 2, 4, 5 o 6;
. è ridotto al 50% ai fini ILOR se il campo assume il valore 3.

Se i dati relativi ad uno stesso immobile sono stati indicati in più righi e nella colonna 9 sono riportati codici diversi procedere come di seguito descritto.

Calcolare la quota di reddito dell'immobile relativa a ciascun rigo, proporzionalmente al corrispondente periodo di possesso, come segue:

$$\text{Quota relativa al singolo rigo} = \frac{\text{Reddito agrario (calcolato come descritto al punto 4.3.2) x Periodo di possesso del singolo rigo}}{\text{Periodo di possesso totale}}$$

Applicare, a ciascuna quota di reddito così ottenuta le riduzioni corrispondenti ai casi particolari evidenziati nella colonna 9.

Calcolare il reddito, dell'immobile sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, sommando rispettivamente le singole quote di reddito opportunamente ridotte.

### 4.3.2.2 Reddito agrario totale

La somma dei redditi agrari ai fini IRPEF ed ILOR così determinati va riportata nel rigo 2 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

### 4.3.2.3 Deduzioni ILOR

La deduzione ILOR deve essere calcolata se nel rigo in esame è barrata la casella di colonna 4.

A tal fine occorre determinare:
. la deduzione minima = 8.000.000 x Periodo di possesso (col. 6)/365;
. la deduzione massima = 16.000.000 x Periodo di possesso (col. 6)/365.

Determinata la deduzione minima e massima di riferimento, la deduzione corrisponde:
. al reddito agrario, se il reddito è inferiore o uguale alla deduzione minima;
. alla deduzione minima, se il reddito agrario è compreso tra la deduzione minima e la deduzione massima;
. al 50% del reddito agrario e comunque non superiore alla deduzione massima, se il reddito è superiore alla deduzione massima.

La somma delle deduzioni, con il limite massimo di lire 16.000.000, va riportata nel rigo 25 del quadro "Calcolo dell'ILOR" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

## 5. REDDITI DEI FABBRICATI (Quadro B)

### 5.1 Controlli da effettuare

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro B compilato.

Per ogni rigo compilato la rendita deve essere sempre presente.

<u>Rendita</u>

Il dato deve avere struttura numerica.

In caso di dati di uno stesso fabbricato indicati su più righi, la rendita deve essere la stessa per ogni rigo.

<u>Utilizzo</u>

Il campo deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Può assumere i valori da 1 a 5 o il valore 9 (vedere tabella 3 in allegato).

<u>Possesso</u>

Giorni: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Può assumere un valore compreso tra 1 e 365 (per gli anni bisestili può assumere anche il valore 366).

Nei casi dei fabbricati indicati su più righi, il totale dei periodi di possesso non può superare 365 (per gli anni bisestili può assumere anche il valore 366).

Se il periodo di possesso assume il valore 366, nelle formule indicate nel successivo paragrafo 5.4, 365 deve essere sostituito con 366.

Percentuale: il dato deve essere presente e avere struttura numerica.

Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al 100%.

Reddito effettivo

Se il campo "Utilizzo" (col. 2) assume i valori 4 o 5, il dato deve essere sempre presente.

Se presente deve avere struttura numerica.

Deduzione Piano Energetico Nazionale

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

In caso di dati di uno stesso fabbricato indicati su più righi, deve essere compilata la colonna 6 di uno solo dei suddetti righi.

Data di scadenza esenzione ILOR

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica e assumere la forma mese, anno.

L'anno non può superare il 2016.

In caso di fabbricati indicati su più righi la data deve essere la stessa per ogni rigo.

Casi particolari

Il dato se presente deve avere a struttura numerica.

Può assumere i valori compresi tra 1 e 5 (vedere tabella 4 in allegato) in funzione del valore del campo "Utilizzo" secondo lo schema riportato:

| Valori del campo utilizzato | Valori ammessi per casi particolari |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 9 | 2,3,4,5 |

Soggetto all'ISI

Il dato deve essere presente e avere struttura numerica.

Può assumere i valori da 1 a 6 o il valore 9.

## 5.2 Imposta straordinaria immobiliare

I dati dei versamenti, se presenti, debbono avere struttura numerica.

La deduzione per l'unità adibita a dimora abituale, se presente, deve avere struttura numerica.

## 5.3 Anomalie ed incongruenze

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate nella fase di controllo dei dati contenuti nel Quadro B o dei dati relativi all'imposta straordinaria immobiliare devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro B - Redditi dei fabbricati mancanti o errati".

## 5.4 Modalità di calcolo

Le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati ai fini IRPEF ed ai fini ILOR sono diversificate in funzione del valore assunto dal campo "Utilizzo" (col. 2).

### 5.4.1 Dati dello stesso fabbricato indicati su un solo rigo

Campo "Utilizzo" (col. 2) impostato ad 1

a) Se il campo "Reddito effettivo" (col. 5) non è impostato, il reddito corrisponde alla quota di rendita calcolata come segue:
Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col. 4)/100.

b) Se il campo "Reddito effettivo" e diverso da zero calcolare:
Quota del reddito effettivo = Reddito effettivo (col. ) x Percentuale di possesso (col. 4)/100.

Se la quota del reddito effettivo risulta inferiore all'80% della quota di rendita calcolata come indicato nella precedente lettera a) il reddito corrisponde alla quota del reddito effettivo.

c) Se non sono verificate le condizioni di cui alla precedente lettera b) valgono le modalità di calcolo indicate alla lettera a).

- Campo "Utilizzo" impostato a 2 o a 3

d) Il reddito determinato secondo le modalità di calcolo indicate alla precedente lettera a) deve essere

aumentato di un terzo, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR.

- Campo "Utilizzo" impostato a 4

e) Il reddito corrisponde al maggiore tra:

Rendita (col. 1) x Periodo di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col. 4)/100;

Reddito effettivo (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100.

- Campo "Utilizzo" impostato a 5

f) Calcolare:
Quota del reddito effettivo = Reddito effettivo (col. 5)
x Percentuale di possesso (col. 4)/100.

Quota della rendita = Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col. 4)/100.

Se la quota del reddito effettivo risulta inferiore all'80% della quota della rendita, il reddito è pari alla quota del reddito effettivo, in caso contrario al maggiore tra la quota di rendita e la quota di reddito effettivo.

- Campo "Utilizzo" impostato a 9

g) Il reddito è determinato secondo le modalità di calcolo indicate alla precedente lettera a).

5.4.2 Dati dello stesso fabbricato indicati su più righi

Di seguito vengono esposte le modalità per la determinazione del reddito quando i dati relativi ad uno stesso fabbricato sono indicati su più righi.

Se per nessuno dei righi che si riferiscono allo stesso fabbricato è impostata la colonna 5 "Reddito effettivo" il reddito del fabbricato, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR è dato dal totale delle quote di rendita calcolate, con riferimento al contenuto del campo "Utilizzo" di colonna 2 di ciascun rigo come descritto alle precedenti lettere a), d) e g).

### 5.4.2.1 Presenza del "Reddito effettivo"

Se la colonna 5 "Reddito effettivo" di almeno un rigo è impostata occorre determinare:
- per ciascun rigo la quota di rendita come segue: Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col. 4)/100;
- per ciascun rigo che presenta la colonna 5 compilata, la quota di reddito effettivo, calcolata come segue: Reddito effettivo (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100;
- il totale delle quote di rendita e delle quote di reddito effettivo.

Le quote di rendita dei singoli righi vanno calcolate tenendo conto del contenuto del campo Utilizzo di colonna 2; in particolare nei casi in cui il campo "Utilizzo" assume i valori 2 o 3 deve essere applicata la maggiorazione descritta alla lettera d).

Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo è indicato il codice 4 il reddito, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, è dato dal maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote del reddito effettivo.

Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo è indicato il codice 5 e il totale delle quote di reddito effettivo è inferiore all'80% del totale delle quote di rendita, il reddito sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, è dato dal totale delle quote del reddito effettivo. In caso contrario il reddito è pari al maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di reddito effettivo.

Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo è indicato il codice 1 e il totale delle quote di reddito effettivo è inferiore all'80% del totale delle quote di rendita, il reddito sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, è dato dal totale delle quote del reddito effettivo. In caso contrario il reddito è pari al totale delle quote di rendita.

In caso di contemporanea presenza del codice 4 e del codice 1 nelle colonne 2 dei diversi righi, il reddito è determinato secondo quanto previsto in relazione al codice 4.

In caso di contemporanea presenza del codice 5 e del codice 4 nelle colonne 2 dei diversi righi, il reddito è determinato secondo quanto previsto in relazione al codice 5.

In caso di contemporanea presenza del codice 5 e del codice 1 nella colonna 2 dei diversi righi il reddito è determinato secondo quanto previsto in relazione al codice 5.

In caso di contemporanea presenza dei codici 5, 1 e 4 nelle colonne 2 dei diversi righi, il reddito è determinato secondo quanto previsto in relazione al codice 5.

5.4.3 Casi particolari

Se il campo "Casi particolari" (col. 8) è impostato, il reddito dei fabbricati:
- e ridotto al 50% ai fini IRPEF e a zero ai fini ILOR, se il campo assume il valore 1;
- e ridotto all'80%, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, se il campo assume il valore 2;
- . e ridotto al 20%, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, se il campo assume il valore 3;
- . è ridotto a zero, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, se il campo assume il valore 4 o 5.

Se i dati relativi ad uno stesso immobile sono stati indicati in più righi e nella colonna 8 sono riportati codici diversi procedere come di seguito descritto.

Calcolare la quota di reddito dell'immobile relativa a ciascun rigo, proporzionalmente al corrispondente periodo di possesso, come segue:

$$\text{Quota relativa al singolo rigo} = \frac{\textbf{Reddito dei fabbricati (calcolato come descritto al punto 5.4.2) x Periodo di possesso del singolo rigo}}{\text{Periodo di possesso totale}}$$

Applicare a ciascuna quota così ottenuta le riduzioni corrispondenti ai casi particolari evidenziati nella colonna 8.

Calcolare il reddito dell'immobile, sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR, sommando rispettivamente le singole quote di reddito opportunamente ridotte.

5.4.4 Piano Energetico Nazionale

Se il campo "Deduzione Piano Energetico Nazionale" e impostato, il reddito ai fini dell'IRPEF deve essere diminuito di detta deduzione. In caso di dati esposti su più righi la deduzione è indicata in un solo dei suddetti righi e deve essere sottratta al reddito complessivo IRPEF dell'immobile determinato come descritto al precedente punto 5.4.2 e 5.4.3.

La deduzione non può superare il reddito imponibile.

Ai soli fini del controllo della deduzione, se il reddito non è stato determinato sulla base del reddito effettivo di colonna 5 e il campo "Utilizzo" di colonna 2 contiene i codici 2 o 3, la quota di rendita deve essere calcolata senza applicare le relative maggiorazioni.

5.4.5 Esenzione dall'ILOR

Se il campo "Data di scadenza esenzione ILOR" è impostato:

. il reddito è esente dall'ILOR, se l'anno di imposta risulta inferiore all'anno di scadenza;
. il reddito ai fini ILOR è ridotto di una quota pari al: reddito x (numero mesi dell'esenzione)/12, se l'anno d'imposta risulta uguale all'anno di scadenza ed è indicato il mese di scadenza;
. il reddito concorre per intero al calcolo dell'ILOR, se l'anno di imposta è superiore all'anno di scadenza; in tal caso la data è da considerare assente.

5.4.6 Reddito dei fabbricati totale

La somma dei redditi dei fabbricati ai fini IRPEF ed ILOR così determinata va riportata nel rigo 3 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

## 6. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (Quadro C)

### 6.1 Controlli da effettuare

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro C compilato.

Se l'assistenza è fornita da un C.A.A.F.. almeno un rigo della sezione I del quadro C deve essere compilato.

Per ogni rigo compilato deve essere sempre presente il reddito.

#### 6.1.1 Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 46 e all'art. 47, comma 1, lettere a), c), d), e), l) del T.U.I.R.

Codice fiscale

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica o di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Codice qualifica

Il campo deve avere struttura numerica. Può assumere i valori da 1 a 14 (vedere tabella 5 in allegato) escluso il 13.

Redditi

Il dato deve avere struttura numerica.

Ritenute

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

Assicurazioni

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

Erogazioni per spese sanitarie

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

Rapporti iniziati e/o cessati nell'anno

- . Inizio (giorno, mese): i dati devono essere a struttura numerica e nella forma giorno, mese.
- . Fine (giorno, mese): i dati devono essere a struttura numerica e nella forma giorno, mese.

La data di fine rapporto deve essere maggiore di quella di inizio.

Contributi assistenziali e previdenziali

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

Redditi non assoggettati a C.S.S.N.

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

6.1.2 Sez. II - Assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere f), g), h), i) del T.U.I.R.

Codice fiscale

Il codice deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica o di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Codice qualifica

Se presente deve avere struttura numerica e può assumere i soli valori 12 e 13 (vedere tabella 5 in allegato).

Redditi

Il dato deve avere struttura numerica.

Ritenute

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

6.1.3 Sez. III - Redditi di lavoro dipendente a tassazione separata

Codice fiscale

Il codice deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica o di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Redditi

Il dato deve avere struttura numerica.

Detrazioni

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

Ritenute

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

6.1.4 Sez. IV - Redditi prodotti all'estero

Redditi

Il dato deve avere struttura numerica.

Imposta

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

**6.2 Anomalie e/o incongruenze**

Le anomalie e/o incongruenze individuate nella fase di controllo dei dati relativi a:
- redditi
- ritenute
- assicurazioni
- erogazioni per spese sanitarie
- rapporti iniziati o cessati nell'anno
- detrazioni
- assenza di redditi di lavoro dipendente di cui alla Sezione I del quadro C, compresi quelli dello stesso tipo erogati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati mancanti o errati".

**6.3 Modalità di calcolo**

Relativamente alle Sezioni I e II la somma dei redditi e delle ritenute va riportata rispettivamente nel rigo 4 del riquadro "Riepilogo dei redditi" e nel rigo 19 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Nei predetti righi 4 e 19 vanno anche riportati gli importi dei redditi corrisposti e delle ritenute operate direttamente dal datore di lavoro o Ente pensionistico che presta l'assistenza fiscale, i suddetti redditi e ritenute vanno anche riportati nel quadro C delle copie della dichiarazione da restituire al contribuente.

Si evidenzia che i dati esposti nelle Sezioni III e IV del quadro C non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

I dati relativi alle "Assicurazioni" ed "Erogazioni per spese sanitarie" vanno utilizzati per i controlli degli oneri Quadro E successivamente indicati.

I sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale dovranno sommare agli eventuali importi dichiarati dal contribuente nel rigo C5 del modello 730, i contributi previdenziali e assistenziali e i redditi non assoggettati al contributo per il S.S.N. relativi agli emolumenti da loro erogati. Tali somme dovranno essere riportate nel medesimo rigo C5 delle copie della dichiarazione da restituire al contribuente.

## 7. ALTRI REDDITI (Quadro D)

### 7.1 Controlli da effettuare

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro D compilato.

Per ogni rigo compilato il reddito deve essere sempre presente.

#### 7.1.1 Sez. I - Redditi a tassazione ordinaria

Redditi, somme percepite e Ammontare complessivo

Il dato deve avere struttura numerica.

Crediti di imposta

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

Per il rigo D1, verificare che il credito non sia superiore ai nove sedicesimi del Reddito (col. 1); se superiore deve essere ricondotto a detto limite.

Per il rigo D2, verificare che il credito non sia superiore ai nove sedicesimi del reddito (col. 1); se superiore deve essere ricondotto a detto limite.

Deduzioni e spese

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

Per il rigo D3 e per il rigo D5 verificare che la deduzione non sia superiore rispettivamente al 10% ed al 30% del reddito (col. 1); se superiore deve essere ricondotta a detto limite.

Per il rigo D6 verificare che le spese non siano superiori al reddito (col. 1), se superiori vanno ricondotte a tale limite.

Ritenute d'acconto

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

7.1.2 Sez. II - Redditi a tassazione separata

Codice fiscale

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica e di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Anno di fine rapporto

Il dato deve essere di 2 caratteri a struttura numerica.

Redditi

Il dato deve avere struttura numerica.

Ritenute d'acconto

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

7.1.3 Sez. III - Redditi prodotti all'estero

Redditi

Il dato deve avere struttura numerica.

Imposta

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

7.2 **Anomalie e/o incongruenze**

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate nella fase di controllo dei dati contenuti nel Quadro D devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro D - Altri redditi mancanti o errati".

7.3 **Modalità di calcolo**

Reddito

Relativamente alla Sezione I il reddito deve essere determinato sommando gli importi di tutti i righi di colonna 1 e sottraendo da tale risultato gli importi di colonna 2 dei righi D3, D5 e D6.

Il reddito così determinato deve essere riportato nel rigo 5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Si evidenzia che i dati esposti nelle Sezioni II e III non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Ritenute

Relativamente alla Sezione I le ritenute devono essere determinate sommando gli importi di colonna 3 dei righi da D1 a D6.

Le ritenute così determinate devono essere riportate nel rigo 19 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Le ritenute indicate nel rigo D8 e le imposte di rigo D9 non devono entrare nel calcolo di cui sopra.

Crediti di imposta

I crediti di imposta di colonna 2 dei righi D1 e D2 vanno sommati tra loro e il risultato va riportato nel rigo 7 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione"; lo stesso risultato va anche riportato nel successivo rigo 20 del riquadro unitamente agli eventuali crediti di imposta risultanti dagli altri quadri del Mod. 730.

## 8. ONERI (Quadro E)

### 8.1 Controlli da effettuare

Importi

Per ogni rigo compilato il dato deve avere struttura numerica.

### 8.2 Anomalie ed incongruenze

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate nella fase di controllo devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro E - Oneri mancanti o errati".

### 8.3 Modalità di calcolo

8.3.1 Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta

a) Spese mediche di rigo E1.

L'importo di rigo E1 concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

b) Spese mediche di rigo E2.

L'importo di rigo E2 concorre parzialmente a formare la base per il calcolo della detrazione per gli oneri. Pertanto, per la determinazione dell'importo delle spese mediche sul quale va calcolata la detrazione per gli oneri, occorre preliminarmente individuare secondo le seguenti modalità la quota che, in funzione del reddito complessivo di rigo 6 del modello 730-3, non concorre a formare detta base:
- se il reddito complessivo non è superiore a Lire 30.000.000 la quota che non concorre alla base di calcolo è pari al 3% del Reddito complessivo;
- se il reddito complessivo supera Lire 30.000.000 la quota che non concorre alla base di calcolo è pari a Lire 900.000 + 10% di (Reddito complessivo - 30.000.000).

L'importo delle spese mediche sul quale va calcolata la detrazione degli oneri è pari alla differenza tra l'importo di rigo E2 e quello della quota che non concorre alla base di calcolo come sopra determinata; pertanto l'importo del rigo E2 va ricondotto all'ammontare che concorre a formare la base per il calcolo della detrazione.

Se l'importo di rigo E2 è pari o inferiore a quello della quota che non concorre alla base di calcolo della

detrazione non entra nel calcolo della detrazione e pertanto deve essere ricondotto a zero.

c) Interessi passivi per mutui su immobili (art. 7 L. 22 aprile 1982 n. 168) di rigo E3.

L'importo di rigo E3 non puo superare Lit. 7.000.000; pertanto, qualora il contribuente abbia indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

d) Interessi passivi per mutui su immobili di rigo E4.

Se al rigo E3 non è indicato alcun importo, l'importo di rigo E4 non può superare Lire 4.000.000; pertanto qualora il contribuente abbia indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite. Se l'importo indicato al rigo E3 è superiore a Lire 4.000.000, l'importo di rigo E4 non può concorrere alla base per il calcolo della detrazione, pertanto deve essere ricondotto a zero.

Se l'importo indicato al rigo E3 è inferiore a lire 4.000.000, il totale degli importi di rigo E3 e di rigo E4 non può comunque essere superiore a lire 4.000.000, pertanto l'importo di rigo E4 deve essere opportunamente ridotto, in modo che la somma dei due righi non superi il suddetto limite.

e) Interessi passivi per mutui agrari di rigo E5.

L'importo di riga E5 concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

f) Assicurazioni e contributi volontari di rigo E6.

Per la determinazione della somma per assicurazioni e contributi volontari per la quale spetta la detrazione per gli oneri occorre sommare l'importo di rigo E6, a quello dei premi per assicurazioni erogati dal sostituto d'imposta che fornisce l'assistenza fiscale e/o quelli indicati dal contribuente nel Quadro C. La suddetta somma non può comunque superare Lire 2.500.000; pertanto, in caso contrario, deve essere riportata a tale limite opportunamente rettificando l'importo di rigo E6 e quelli di colonna 5 dei righi da C1 a C4.

g) Spese funebri di rigo E7.

L'importo di rigo E7 concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

h) Provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari di rigo E8.

L'importo di rigo E8 non può essere superiore a Lire 3.000.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato a tale limite.

i) Spese per la frequenza di corsi di istruzione ed altri oneri detraibili dei righi E9 ed E10.

Gli importi di riga E9 ed E10 concorrono nella loro interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Il calcolo della detrazione per Oneri di cui al rigo 16 del Mod. 730-3 deve essere effettuato con le modalità previste nei paragrafi successivi, sul totale degli oneri determinati come sopra descritto.

8.3.2 Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

a) Contributi in favore delle comunità ebraiche di rigo E12.

L'importo di rigo E12 non può superare il 10% del reddito complessivo di rigo 6 del Mod. 730-3 e, in ogni caso, Lire 7.500.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di rigo E12 deve essere riportato entro i suddetti limiti.

b) Spese mediche per l'assistenza dei portatori di handicap di rigo E14.

Per determinare l'importo da portare in deduzione occorre preliminarmente individuare la quota non deducibile in funzione del reddito complessivo di rigo 6 del Mod. 730-3, secondo le seguenti modalità:
. se il reddito complessivo non è superiore a Lire 15.000.000, la quota non deducibile è pari al 5% del reddito stesso;
. se il reddito complessivo è superiore a Lire 15.000.000 la quota non deducibile è pari a Lire 750.000 + 10% di (Reddito complessivo - 15.000.000).

L'importo delle spese deducibili è pari alla differenza tra l'importo di rigo E14 e quello delle quote non deducibili determinate come sopra descritto; pertanto l'importo di rigo E14 va ricondotto all'ammontare deducibile.

Se l'importo di rigo E14 è pari o inferiore a quello della quota non deducibile detto importo non deve confluire nel totale degli oneri deducibili e pertanto deve essere ricondotto a zero.

c) Contributi per i paesi in via di sviluppo di rigo E16.

L'importo di rigo E16 non può superare il 2% della somma del reddito complessivo di rigo 6, dei crediti d'imposta sui dividendi (rigo 7) diminuita del totale degli oneri deducibili indicati nei righi da E11 a E15, eventualmente ricondotti nei limiti secondo le istruzioni precedentemente descritte. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di rigo E16 deve essere ricondotto a tale limite.

d) Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, erogazioni liberali a favore di istituzione religiose ed altri oneri deducibili dal reddito complessivo (righi E11, E13, ed E15).

Gli importi di tali oneri concorrono a costituire il totale degli oneri deducibili nella loro interezza.

La somma degli oneri indicati dal rigo E11 al rigo E16, determinati come sopra, va riportata nel rigo 8 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

## 9. VERSAMENTI D'ACCONTO, CONTRIBUTO AL S.S.N., ECCEDENZE D'IMPOSTA (QUADRO F) E I° RATA DI ACCONTO PER 1993 (QUADRO G)

### 9.1 Controlli da effettuare

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo compilato.

### 9.2 Quadro F - Versamenti d'acconto, contributo al S.S.N., eccedenze d'imposta

9.2.1 Sez. I - versamenti di acconto effettuati nell'anno 1992

Data del versamento

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica e nella forma giorno, mese, anno.

Codice del versamento

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

Importo del versamento

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

9.2.2 Sez. II - Contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Codice assicurato

Il dato, se presente, deve avere struttura alfanumerica.

Somme versate nel 1992

Il dato, se presente, deve avere struttura numerica.

9.2.3 Sez. III - Eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione

I dati devono avere struttura numerica.

### 9.3 Quadro G - I rata di acconto per il 1993 (IRPEF, Contributo al Servizio Sanitario Nazionale)

Gli importi, se presenti, devono essere a struttura numerica.

Verificare che non sia stata contemporaneamente barrata la casella e indicato il relativo importo.

### 9.4 Anomalie e/o incongruenze

Le anomalie e/o incongruenze individuate nella fase di controllo dei dati relativi a:
- importo dei versamenti di acconto IRPEF ed ILOR effettuati nel 1992;
- somme versate nel 1992 relative al contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- eccedenze IRPEF ed ILOR risultante dalla precedente dichiarazione;
- versamenti richiesti in misura inferiore devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro F e/o G mancanti o errati".

### 9.5 Modalità di calcolo

La somma degli importi di rigo F1 (colonne 3 e 6) e la somma di quelli di rigo F2 (colonne 3 e 6) vanno riportate rispettivamente nei righi 23 e 29 del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Le "Somme versate" a titolo di contributo Servizio Sanitario Nazionale di rigo F3 vanno riportate nel rigo 32 del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Gli importi "IRPEF" ed "ILOR" di rigo F4 vanno riportati rispettivamente nei righi 22 e 28 del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

## 10. LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE E DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E COMPILAZIONE DEL MOD. 730-3 "PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE"

### 10.1 Dati identificativi del sostituto d'imposta o del C.A.A.F. e dei dichiaranti

Sostituto d'imposta

Indicare:
- il codice fiscale, il cognome e il nome, se trattasi di persona fisica;
- il codice fiscale e la denominazione se trattasi di persona giuridica o società di persone.

C.A.A.F.

Indicare il codice fiscale, la denominazione e il numero di iscrizione all'"Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati", istituito presso la Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze.

Dichiaranti

Riportare il codice fiscale, il cognome e il nome del dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, rilevati dal Mod. 730.

### 10.2 Riepilogo dei redditi

Al rigo 1 devono essere riportati i totali ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR dei redditi dominicali dei terreni, determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro A del Mod. 730.

Al rigo 2 devono essere riportati i totali ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR dei redditi agrari, determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro A del Mod. 730.

Al rigo 3 devono essere riportati i totali ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR dei redditi dei fabbricati determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro B del Mod. 730.

Al rigo 4 deve essere riportata la somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati dichiarati nelle sezioni I e II del Quadro C del modello 730. In tale rigo i sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale devono anche sommare i redditi di lavoro dipendente direttamente corrisposti al dipendente o pensionato e da questi non indicati nel quadro C.

Al rigo 5 deve essere riportato il totale degli altri redditi calcolato sulla base dei dati indicati nella Sezione I del Quadro D del Mod. 730.

### 10.3 Calcolo dell'IRPEF

Reddito complessivo

A colonna 1 del rigo 6 va riportata la somma degli importi di colonna 1 dei righi da 1 a 5; a colonna 2 del medesimo rigo 6 va riportata la somma degli importi della colonna 2 dei righi da 1 a 3.

Crediti d'imposta sui dividendi

Al rigo 7 va riportato il totale dei crediti d'imposta sui dividendi del Dichiarante indicati nella colonna 2 dei righi D1 e D2 Quadro D, tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo.

Oneri deducibili

Alle colonne 1 e 2 del rigo 8 vanno riportate le somme degli oneri deducibili dichiarati rispettivamente dal Dichiarante e dal Coniuge dichiarante nella Sez. II del Quadro E, tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo.

Reddito imponibile

A colonna 1 del rigo 9 va riportata la differenza tra la somma degli importi delle colonne 1 dei righi 6 e 7 e l'importo della colonna 1 di rigo 8, se la differenza è negativa indicare zero; a colonna 2 del medesimo rigo 9 va riportata la differenza tra l'importo di colonna 2 del rigo 6 e quello di colonna 2 del rigo 8, se la differenza è negativa indicare zero.

Imposta lorda

Alle colonne 1 e 2 del rigo 10 va indicato l'importo dell'imposta lorda calcolata sugli importi di rigo 9 utilizzando la tabella 6 riportata in allegato.

Detrazioni d'imposta per familiari a carico

Le detrazioni spettanti per i familiari a carico debbono essere rapportate ai mesi dell'anno in cui i familiari stessi sono rimasti a carico, così come risulta dall'apposito riquadro del Mod. 730.

Al rigo 11 va indicata la detrazione per il coniuge a carico, spettante nella misura di lire 719.336 annue.

Al rigo 12 va indicata la detrazione per i figli a carico spettante sulla base del codice indicato per ciascun figlio nel campo "Misura delle detrazioni" del Mod. 730.

In particolare, in relazione al ciascun figlio:
- se nel campo è riportato il codice 1, spetta la detrazione di lire 83.107 annue;
- se nel campo è riportato il codice 2, la detrazione spetta in misura doppia ed è quindi pari a lire 166.214 annue;
- se nel campo è riportato il codice 3, spetta la detrazione di lire 719.336 annue, prevista per il coniuge a carico.

Al rigo 13 va indicata la detrazione per ogni altro familiare a carico, spettante per ciascuno nella misura di lire 115.093 annue. Detto importo, per ciascun familiare a carico, deve essere moltiplicato per la percentuale riportata nel campo "Misura delle detrazioni", del Mod. 730; la detrazione spetta per intero se la percentuale non e indicata.

Detrazioni di imposta per lavoro dipendente

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi indicati nella Sezione I del Quadro C del Mod. 730 e per quelli dello stesso tipo erogati al sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale.

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo, espresso in giorni, di lavoro o di pensione nell'anno determinato sulla base di quanto risulta dalle colonne 7 e 8 della Sez. I del Quadro C del Mod. 730 e di quanto risulta al sostituto di imposta che presta l'assistenza.

Al rigo 14 va indicata la detrazione per lavoro dipendente spettante nella misura di lire 690.562 annue. La detrazione deve essere ragguagliata al periodo di lavoro e di pensione, se quest'ultimo è inferiore all'anno.

Al rigo 15 va indicata l'ulteriore detrazione per lavoro dipendente spettante per i redditi indicati nella Sez. I del Quadro C del Mod. 730 e per quelli, dello stesso tipo erogati dal sostituto di imposta che presta l'assistenza, nella seguente misura:
- lire 215.801, se i redditi di lavoro dipendente non superano lire 13.200.000;
- lire 215.801 - il 78% della parte di reddito eccedente i 13.200.000 se tali redditi sono compresi tra lire 13.200.000 e lire 13.476.000;
- 0 lire se i redditi di lavoro dipendente superano lire 13.476.000.

Anche l'ulteriore detrazione calcolata come sopra descritto deve essere ragguagliata al periodo di lavoro o di pensione, se quest'ultimo è inferiore all'anno.

Le detrazioni per lavoro dipendente (righi 14 e 15) spettano fino a concorrenza dell'imposta lorda relativa all'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Pertanto il totale delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente non può superare l'importo calcolato come segue:

Totale detrazioni di lavoro dipendente spettanti =

IMPOSTA LORDA (col. 1 di rigo 10) x redditi di lavoro dipendente (rigo 4 - col. 3 dei righi C6 e C7)

---

reddito complessivo (col. 1 di rigo 6) + crediti d'imposta sui dividendi (rigo 7)

Detrazione d'imposta per gli oneri

Al rigo 16 va indicata la detrazione per gli oneri della Sez. I del quadro E e per quelli indicati nelle colonne 5 e 6 del quadro C del Mod. 730, nonché per quelli dello stesso tipo erogati dal datore di lavoro che presta l'assistenza fiscale.

La detrazione e pari al 27% del totale di detti oneri, calcolato tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo del quadro E. La percentuale e ridotta al 22%, per la parte degli oneri che eccede la differenza tra il reddito imponibile di rigo 9 e il limite di lire 14.400.000, ed al 10% per la parte degli oneri che eccede la differenza tra il reddito imponibile e il limite di lire 7.200.000.

Per il calcolo della detrazione il sostituto d'imposta o il C.A.A.F. dovrà operare nel seguente modo, a seconda dell'ammontare del reddito imponibile di rigo 9.

- Reddito imponibile fino a lire 7.200.000:
  la detrazione è pari al 10% del totale degli oneri;

- Reddito imponibile superiore a lire 7.200.000:
  a) individuare nella tabella A il rigo dello scaglione in cui è compreso il reddito imponibile e procedere al calcolo dell'importo relativo;
  b) calcolare la differenza tra l'importo del reddito imponibile e quello del totale degli oneri su cui compete la detrazione, azzerando il risultato se negativo; individuare nella tabella A il rigo dello scaglione in cui è compresa tale differenza e procedere al calcolo dell'importo relativo;
  c) l'importo della detrazione è pari alla differenza tra l'importo calcolato al punto a) e quello calcolato al punto b), azzerando il risultato se negativo.

Esempio:

Reddito imponibile (rigo 9): Lire 15.000.000; totale degli oneri indicati nella Sezione I del quadro E: Lire 5.000.000.

Importo relativo al reddito imponibile = 2.304.000 + 27% di (15.000.000 - 14.400.000) = 2.466.000

Importo relativo a 10.000.000 (differenza tra il reddito imponibile e il totale degli oneri) =

720.000 + 22% di (10.000.000 - 7.200.000) = 1.336.000

Importo della detrazione = 2.466.000 - 1.336.000 = 1.130.000

Tabella A

| REDDITO | IMPORTO RELATIVO |
|---|---|
| fino a L. 7.200.000 | 10% del reddito |
| Da L. 7.200.001 a L. 14.400.000 | L. 720.000 + 22% della parte di reddito eccedente i 7.200.000 |
| Oltre L. 14.400.000 | L. 2.304.000 + 27% della parte di reddito eccedente i 14.400.000 |

Totale detrazioni di imposta

Al rigo 17 va indicato il totale delle detrazioni d'imposta e cioè il totale delle detrazioni per:

- i familiari a carico (somma degli importi dei righi da 11 a 13);
- i redditi di lavoro dipendente e di pensione (somma degli importi dei righi 14 e 15, se tale somma è superiore all'imposta relativa ai redditi di lavoro dipendente e/o di pensione deve essere abbattuta a detta imposta);
- gli oneri (importo di rigo 16).

Imposta Netta

Al rigo 18 va indicata l'imposta netta, ottenuta sottraendo dall'importo di rigo 10 quello di rigo 17; se il risultato è negativo indicare zero.

A colonna 3 del medesimo rigo 18 riportare l'importo di colonna 1 o, in caso di dichiarazione congiunta, la somma degli importi di colonna 1 e 2.

Ritenute

Al rigo 19 deve essere riportata la somma delle ritenute indicate nelle Sezioni I, II del Quadro C e nella Sez. I del Quadro D del Mod. 730, nonché delle ritenute operate dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza, escluse quelle sui redditi a tassazione separata.

Crediti d'imposta

Al rigo 20 va riportato il totale dei crediti d'imposta sui dividendi di rigo 7 e dei crediti per le imposte pagate all'estero.

Il credito per le imposte pagate all'estero è pari alla somma degli importi delle colonne 2 dei righi C13 e D9, con il limite determinato come segue:

Imposta lorda (col. 1 di rigo 10) x totale redditi prodotti all'estero (rigo C13 col. 1 + rigo D9 Col. 1)

---

Reddito complessivo (col. 1 di rigo 6) + Crediti d'imposta sui dividendi (rigo 7)

Differenza

Al rigo 21 va indicata la differenza tra l'importo di colonna del rigo 18 e la somma degli importi dei righi 19 e 20.

Eccedenza di IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione

Al rigo 22 va riportata l'eccedenza IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo F4 del Mod. 730 e in caso di dichiarazione congiunta la somma delle eccedenze risultanti dal rigo F4 del Dichiarante e dal rigo F4 del Coniuge dichiarante.

Acconti versati

Al rigo 23 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto IRPEF indicati nelle colonna 3 e 6 del rigo F1 Quadro F del Mod. 730; in caso di dichiarazione congiunta vanno sommati anche gli acconti effettuati dal Coniuge dichiarante.

## 10.4 Calcolo dell'ILOR

Totale redditi

Alle colonne 1 e 2 del rigo 24 va riportata rispettivamente la somma degli importi dei righi da 1 a 3 delle colonne 3 e 4.

Totale deduzioni

Alle colonne 1 e 2 del rigo 25 vanno riportati rispettivamente il totale delle deduzioni dal reddito agrario del Dichiarante e del Coniuge dichiarante, calcolate secondo le modalità descritte al punto 4.3.2.2. Detti totali non possono comunque superare lire 16.000.000 per ciascun dichiarante; pertanto, qualora la somma delle singole deduzioni calcolate nel Quadro A superi tale limite, deve essere riportato a lire 16.000.000.

Reddito imponibile

Alle colonne 1 e 2 del rigo 26 va riportato rispettivamente per il Dichiarante e per il Coniuge dichiarante il reddito imponibile ottenuto sottraendo all'importo di rigo 24 l'importo di rigo 25.

Imposta dovuta

Alle colonne 1 e 2 del rigo del 27 va indicata l'imposta ILOR dovuta, calcolata applicando l'aliquota 16,2% agli importi rispettivamente di colonna 1 e 2 del rigo 26.

Eccedenza di ILOR risultante dalla precedente dichiarazione

Alla colonna 1 del rigo 28 va riportata l'eccedenza ILOR risultante dalla precedente dichiarazione, indicate nel rigo F4 del Mod. 730 del Dichiarante; alla colonna 2 dello stesso rigo 28 l'eccedenza ILOR indicata nel rigo F4 del Mod. 730 del Coniuge.

Acconti versati

Alle colonne 1 e 2 del rigo 29 vanno riportate la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto ILOR, indicati nelle colonne 3 e 6 del rigo F2 del quadro F del Mod. 730 dal Dichiarante e la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 6 del rigo F2 del quadro F del Mod. 730 dal Coniuge dichiarante.

## 10.5 Calcolo del contributo al servizio sanitario nazionale

Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale deve essere calcolato nei seguenti casi:

- presenza di redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale complessivamente superiori a lire 4.000.000;

- presenza di redditi di lavoro dipendente non assoggettati a contribuzione (indicati a colonna 2 del rigo C5 del quadro C del Mod. 730 e quelli dello stesso tipo erogati dal sostituto che presta l'assistenza fiscale);

- presenza di redditi di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa.

Di seguito, quando viene fatto riferimento ai redditi di lavoro dipendente o di pensione, si intendono sempre sia i redditi dichiarati dal contribuente nel quadro C, sia quelli erogati dal sostituto che presta l'assistenza.

Reddito imponibile

Al rigo 30 va indicato il reddito da assoggettare al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per determinare tale reddito occorre preventivamente, calcolare la differenza tra il reddito complessivo indicato a colonna 1 del rigo 6 aumentato dei contributi previdenziali ed assistenziali (indicati a colonna 1 del rigo C5 e quelli ritenuti nel 1992 dal sostituto che presta l'assistenza), e la somma dei trattamenti pensionistici complessivamente non superiori a lire 18.000.000 e dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale non superiori a lire 4.000.000.

A tale differenza, ricondotta a lire 100.000.000, se superiore a detto limite, vanno sottratti i seguenti importi:
- i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a lire 18.000.000;
- i redditi di lavoro dipendente, diminuiti delle eventuali somme non assoggettate a contribuzione;
- i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai redditi di lavoro dipendente e di pensione.

L'importo, ottenuto come sopra descritto, va riportato al rigo 30 quale reddito imponibile per il contributo al S.S.N.

Contributo

Al fine del calcolo del contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione (5%, 4,2%).

Se la somma dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di pensione complessivamente superiori a lire 18.000.000 e dei relativi contributi previdenziali e assistenziali (indicati a colonna 1 del rigo C5 e quelli ritenuti nel 1992 dal sostituto che presta l'assistenza), non è superiore a lire 40.000.000, la quota di reddito imponibile di rigo 30 che non eccede la differenza tra lire 40.000.000 e la suddetta somma va assoggettata all'aliquota del 5% mentre la restante quota di reddito imponibile va assoggettata all'aliquota del 4,2%.

Se invece la predetta somma dei redditi e dei contributi eccede lire 40.000.000, tutto l'imponibile va assoggettato all'aliquota del 4,2%.

L'importo del contributo così calcolato va indicato al rigo 31.

Esempio:

| | |
|---|---|
| Reddito di lavoro dipendente | Lire 30.000.000 |
| Reddito dei fabbricati | Lire 2.500.000 |
| Reddito di capitale | Lire 3.500.000 |
| Altri redditi | Lire 11.000.000 |
| Reddito complessivo (rigo 6) | Lire 47.000.000 |
| Contributi relativi al reddito di lavoro dipendente | Lire 2.000.000 |

Reddito complessivo + Contributi - Reddito dei fabbricati e di capitale non superiori a Lire 4.000.000 = 47.000.000 + 2.000.000 - 4.000.000 = 45.000.000

Reddito imponibile (rigo 30) = 45.000.000 - 30.000.000 - 2.000.000 = 13.000.000

Reddito di lavoro dipendente aumentato dei relativi contributi = 32.000.000 inferiore a 40.000.000

Contributo = 5% di 8.000.000 + 4,2% di 5.000.000 = lire 610.000

Somme versate

Al rigo 32 va indicato l'ammontare complessivo delle somme versate nel 1992 indicate al rigo F3 del Mod. 730 a titolo di contribuzione. Tali somme sono da considerare a titolo di acconto del contributo dovuto per il 1992.

## 11. IMPOSTE E CONTRIBUTO AL S.S.N. DA VERSARE O DA RIMBORSARE

Per stabilire le imposte da versare o da rimborsare occorre determinare i relativi importi a debito e/o a credito, nonché quelli di acconto per l'anno d'imposta successivo.

### 11.1 IRPEF

Imposta da versare

Qualora l'importo di rigo 21 sia maggiore di zero, calcolare la differenza tra detto importo e la somma degli importi dei righi 22 e 23, nonché del credito previsto dal comma 8 dell'art. 9 del Decreto Legge del 23.1.1992 n. 16 il cui importo sarà stabilito con successivo Decreto del Ministro delle Finanze. Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero riportare l'importo a colonna 1 del rigo 33, se, viceversa, il risultato della precedente operazione è minore di zero riportare l'importo a colonna 1 del rigo 34.

Qualora, invece l'importo di rigo 21 sia minore od uguale a zero, sommare a detto importo, gli eventuali importi dei righi 22 e 23, nonché del credito previsto dal comma 8 dell'art. 9 del Decreto Legge del 23.1.1992 n. 16 il cui importo sarà stabilito con successivo Decreto del Ministro delle Finanze e riportare il risultato a colonna 1 del rigo 34.

Acconto per l'anno 1993

Se l'importo di rigo 21 non è maggiore di lire 100.000 non è dovuto alcun acconto.

Se viceversa l'importo di rigo 21 è maggiore di lire 100.000 l'acconto è dovuto nella misura del 98% di detto importo.

L'acconto così determinato deve essere corrisposto in unica soluzione, a novembre, se l'importo non supera lire 502.000.

Se il predetto importo, invece, è maggiore di lire 502.000 l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.

La prima rata di acconto, come sopra determinata, va comunque ridotta in base alle indicazioni fornite dal contribuente nel quadro G del modello 730. In tal caso la seconda rata di novembre è pari all'acconto complessivamente dovuto, diminuito dell'importo della prima rata indicato dal contribuente nel quadro G del modello 730. Anche la seconda rata di acconto andrà ridotta qualora il contribuente ne faccia richiesta con apposita comunicazione.

Gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati alla colonna 1 rispettivamente dei righi 35 e 38.

### 11.2 ILOR

Le operazioni per la determinazione dell'imposta da versare o da rimborsare devono essere effettuate, con le indicazioni di seguito riportate, separatamente per il dichiarante e per il coniuge dichiarante.

Imposta da versare o da rimborsare

Calcolare la differenza tra l'importo di rigo 27 e la somma degli importi dei righi 28 e 29.

Se il risultato di tale operazione e maggiore di zero, riportare l'importo relativo al dichiarante a colonna 2 del rigo 33 e quello relativo al coniuge dichiarante a colonna 3 del medesimo rigo.

Se, viceversa, il risultato dell'operazione precedente è minore di zero, riportare l'importo relativo al dichiarante a colonna 2 del rigo 34 e quello relativo al coniuge a colonna 3 del medesimo rigo.

### 11.3 Contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Calcolare la differenza tra l'importo di rigo 31 e quello di rigo 32 se il risultato di tale operazione è maggiore di zero l'importo va riportato alla colonna 4 del rigo 33. Se, viceversa, il risultato dell'operazione è minore di zero, l'importo va riportato a colonna 4 del rigo 34.

Acconto per il 1993

Se l'importo di rigo 31 non è maggiore di lire 100.000 non e dovuto alcun acconto.

Se viceversa l'importo di rigo 31 è maggiore di lire 100.000 l'acconto è dovuto nella misura del 98% di detto importo.

L'acconto così determinato deve essere corrisposto in unica soluzione, a novembre, se l'importo complessivamente non supera lire 502.000.

Se il predetto importo, invece, è maggiore di lire 502.000 l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.

La prima rata di acconto, come sopra determinata, va comunque ridotta in base alle indicazioni fornite dal contribuente nel quadro G del modello 730. In tal caso la seconda rata di novembre è pari all'acconto complessivamente dovuto, diminuito dell'importo della prima rata indicato dal contribuente nel quadro G del Mod. 730. Anche la seconda rata di acconto andrà ridotta qualora il contribuente ne faccia richiesta con apposita comunicazione.

Gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati alla colonna 4 rispettivamente dei righi 35 e 38.

11.4 **Totale da versare o da rimborsare**

Per stabilire il totale da versare o da rimborsare vanno sommati gli importi indicati nei righi 33 e 35; a tale somma va sottratto il totale degli importi indicati nel rigo 34.

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero lo stesso va riportato al rigo 36; viceversa, se il risultato è minore di zero, lo stesso va riportato al rigo 37.

Se il totale da versare è maggiore del reddito di riferimento indicato nell'apposito riquadro del modello 730, il rigo 36 non deve essere compilato, e i singoli importi da versare debbono essere riportati anziché ai righi 33 e 35 nelle rispettive colonne dei righi 39 e 40 del riquadro "Versamenti da effettuare a cura del dichiarante e/o del coniuge dichiarante". In tal caso il contribuente provvederà a pagare direttamente gli importi a saldo e le prime rate di acconto, mentre il sostituto di imposta provvederà agli eventuali rimborsi, indicati al rigo 34, il cui totale andrà riportato al rigo 37.

Ovviamente se il totale delle seconde rate di acconto dovesse risultare maggiore del reddito di riferimento, in luogo del rigo 38 dovrà essere compilato il rigo 41 e anche in tal caso il contribuente dovrà provvedere direttamente ai relativi versamenti.

## 12. CONIUGE DICHIARANTE

Per i dati relativi al coniuge dichiarante valgono le stesse modalità di controllo e di calcolo del dichiarante.

### 12.1 Anomalie e/o incongruenze

In entrambi i casi esposti ai successivi punti 12.1.1 e 12.1.2, i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730 debbono comunque essere riportati nel Mod. 770 dal sostituto d'imposta, ovvero debbono essere trasmessi su supporto magnetico all'Amministrazione finanziaria da parte dei C.A.A.F. ed integrati con la segnalazione dell'anomalia, tramite l'impostazione:
- del campo previsto per la segnalazione delle incongruenze riscontrate nella compilazione del riquadro relativo al coniuge e ai familiari a carico, descritto nelle specifiche di fornitura dei dati, nel caso di cui al punto 12.1.1;
- di tutti i campi previsti per la segnalazione delle incongruenze riscontrate nei quadri A, B, E ed F del Mod. 730, relativi al coniuge dichiarante e descritti nelle specifiche di fornitura dei dati, nel caso di cui al punto 12.1.2.

#### 12.1.1 Coniuge dichiarante fiscalmente non a carico

Se il totale dei redditi IRPEF del coniuge dichiarante risulta superiore a lire 4.800.000, quest'ultimo non è fiscalmente a carico, pertanto vengono meno le condizioni per il diritto all'assistenza del coniuge. Tale caso comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare.

L'anomalia deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Dichiarazione congiunta non consentita - Coniuge non a carico".

#### 12.1.2 Dichiarazioni di soggetti tutelati o minori

Le operazioni di liquidazione e di conguaglio non debbono essere effettuate anche nel caso di dichiarazioni di soggetti tutelati o minori (stato civile uguale a 7 o 8) quando il tutore, oltre ad indicare i propri dati anagrafici nel riquadro relativo al coniuge, abbia erroneamente indicato anche i propri dati reddituali.

L'anomalia deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio. "Dichiarazione congiunta non consentita".

Si prega di dare la massima diffusione possibile al contenuto della presente circolare.

Le Intendenze di Finanza e gli Ispettorati Compartimentali delle Imposte Dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione Generale delle Imposte Dirette; gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e i Centri di Servizio alle rispettive Intendenze di Finanza.

*Il Ministro:* GORIA

ALLEGATI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

## Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Considerato che si rende necessario stabilire i sistemi di codificazione da adottare per la iscrizione all'anagrafe tributaria delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1.

*Sistemi di codificazione*

Le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica sono iscritte all'anagrafe tributaria secondo appositi sistemi di codificazione.

Art. 2.

*Numero di codice fiscale delle persone fisiche*

Il numero di codice fiscale delle persone fisiche è costituito da una espressione alfanumerica di sedici caratteri.

I primi quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di ciascun soggetto secondo l'ordine seguente:

tre caratteri alfabetici per il cognome;

tre caratteri alfabetici per il nome;

due caratteri numerici per l'anno di nascita;

un carattere alfabetico per il mese di nascita;

due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso;

quattro caratteri (uno alfabetico e tre numerici) per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita.

Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

## Art. 3.

### *Caratteri indicativi del cognome*

I cognomi che risultano composti da più parti o comunque separati od interrotti, vengono considerati come se fossero scritti secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.

Per i soggetti di sesso femminile coniugati si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile.

Se il cognome contiene tre o più consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.

Se il cognome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale.

Se il cognome contiene una consonante e due vocali, si rilevano, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.

Se il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Se il cognome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

## Art. 4.

### *Caratteri indicativi del nome*

I nomi doppi, multipli o comunque composti, vengono considerati come scritti per esteso in ogni loro parte e secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.

Se il nome contiene quattro o più consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la terza e la quarta consonante.

Se il nome contiene tre consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.

Se il nome contiene due consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale.

Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.

Se il nome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Se il nome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

## Art. 5.

### *Data, sesso e luogo di nascita*

I due caratteri numerici indicativi dell'anno di nascita sono, nell'ordine, la cifra delle decine e la cifra delle unità dell'anno stesso.

Il carattere alfabetico corrispondente al mese di nascita è quello stabilito per ciascun mese nella seguente tabella:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | = | A | Maggio | = | E | Settembre | = | P |
| Febbraio | = | B | Giugno | = | H | Ottobre | = | R |
| Marzo | = | C | Luglio | = | L | Novembre | = | S |
| Aprile | = | D | Agosto | = | M | Dicembre | = | T |

I due caratteri numerici indicativi del giorno di nascita e del sesso vengono determinati nel modo seguente:

per i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con i numeri da uno a trentuno, facendo precedere dalla cifra zero i giorni del mese dall'uno al nove. Per i soggetti femminili il giorno di nascita viene aumentato di quaranta unità, per cui esso figura con i numeri da quarantuno a settantuno.

I quattro caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o dello Stato estero di nascita, costituiti da un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, si rilevano rispettivamente dal volume « Codice dei comuni d'Italia » o dal volume « Codice degli Stati esteri », redatti a cura della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

All'aggiornamento dei volumi di cui al precedente comma provvede la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 6.

*Persone fisiche con identica espressione alfanumerica*

Quando l'espressione alfanumerica relativa ai primi quindici caratteri del codice risulta comune a due o più soggetti, si provvede a differenziarla per ciascuno dei soggetti successivi al primo soggetto codificato. A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei sette caratteri numerici contenuti nel codice, sistematiche sostituzioni di una o più cifre a partire da quella di destra, con corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella:

| | |
|---|---|
| 0 = L | 5 = R |
| 1 = M | 6 = S |
| 2 = N | 7 = T |
| 3 = P | 8 = U |
| 4 = Q | 9 = V |

Art. 7.

*Carattere alfabetico di controllo*

Il sedicesimo carattere ha funzione di controllo della esatta trascrizione dei primi quindici caratteri. Esso viene determinato nel modo seguente: ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda che occupi posizione di ordine pari o posizione di ordine dispari, viene convertito in un valore numerico in base alle corrispondenze indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2).

1) Per la conversione dei sette caratteri con posizione di ordine pari:

| | |
|---|---|
| A o zero = zero | O = 14 |
| B o 1 = 1 | P = 15 |
| C o 2 = 2 | Q = 16 |
| D o 3 = 3 | R = 17 |
| E o 4 = 4 | S = 18 |
| F o 5 = 5 | T = 19 |
| G o 6 = 6 | U = 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H o 7 | = 7 | V | = 21 |
| I o 8 | = 8 | W | = 22 |
| J o 9 | = 9 | X | = 23, |
| K | = 10 | Y | = 24 |
| L | = 11 | Z | = 25 |
| M | = 12 | — | — |
| N | = 13 | — | — |

2) Per la conversione degli otto caratteri con posizione di ordine dispari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A o zero | = 1 | O | = 11 |
| B o 1 | = 0 | P | = 3 |
| C o 2 | = 5 | Q | = 6 |
| D o 3 | = 7 | R | = 8 |
| E o 4 | = 9 | S | = 12 |
| F o 5 | = 13 | T | = 14 |
| G o 6 | = 15 | U | = 16 |
| H o 7 | = 17 | V | = 10 |
| I o 8 | = 19 | W | = 22 |
| J o 9 | = 21 | X | = 25 |
| K | = 2 | Y | = 24 |
| L | = 4 | Z | = 23 |
| M | = 18 | — | — |
| N | = 20 | — | — |

I valori numerici così determinati vengono addizionati e la somma si divide per il numero 26.

Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale divisione nel carattere alfabetico ad esso corrispondente nella sottoindicata tabella:

| | | | |
|---|---|---|---|
| zero | = A | 14 | = O |
| 1 | = B | 15 | = P |
| 2 | = C | 16 | = Q |
| 3 | = D | 17 | = R |
| 4 | = E | 18 | = S |
| 5 | = F | 19 | = T |
| 6 | = G | 20 | = U |
| 7 | = H | 21 | = V |
| 8 | = I | 22 | = W |
| 9 | = J | 23 | = X |
| 10 | = K | 24 | = Y |
| 11 | = L | 25 | = Z |
| 12 | = M | — | — |
| 13 | = N | — | - |

Art. 8.

*Numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche*

Il numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è costituito da una espressione numerica di undici cifre. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto nell'ambito della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale; esso si ottiene, per ciascun soggetto, incrementando di una unità il numero di matricola stabilito per il soggetto che immediatamente lo precede.

Le tre cifre dall'ottava alla decima rappresentano il codice identificativo della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale.

L'undicesimo carattere ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione delle prime dieci cifre.

Art. 9.

*Carattere numerico di controllo*

Il carattere di controllo viene determinato nel modo seguente:

si sommano i valori di ciascuna delle cinque cifre di ordine dispari, partendo da sinistra;

si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se il risultato è un numero di due cifre, esso si riduce ad una sola sommando la cifra relativa alle decine e quella relativa alle unità; si sommano quindi tutti i precedenti risultati;

si determina il totale delle due somme di cui sopra;

si sottrae da dieci la cifra relativa alle unità del precedente totale. Il carattere di controllo è la cifra relativa alle unità del risultato.

Art. 10.

*Numero di codice fiscale provvisorio*

L'Amministrazione finanziaria può attribuire un numero di codice fiscale provvisorio.

Il numero di codice fiscale provvisorio delle persone fisiche ha struttura e composizione uguali a quelle di cui al precedente art. 8. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto; le cifre dall'ottava alla decima identificano l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesima è il carattere di controllo, che viene determinato con le modalità di cui all'art. 9.

Ha inoltre validità di numero di codice fiscale provvisorio il numero di codice fiscale attribuito a soggetti persone fisiche, avente struttura e composizione conformi agli articoli da 2 a 7 del presente decreto, in corrispondenza del quale siano errati uno o più dati anagrafici che concorrono alla formazione del numero di codice fiscale stesso. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui agli articoli 5, secondo comma, e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Il numero di codice fiscale provvisorio dei soggetti diversi dalle persone fisiche ha struttura uguale a quella del numero di codice fiscale definitivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

*Il Ministro*
PANDOLFI

# TABELLE

## REDDITI DEI TERRENI - QUADRO A

*Tabella 1 - Titolo*

| COD. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 1 | Proprietario del terreno |
| 2 | Proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone |
| 3 | Proprietario del terreno concesso in affitto in regime non legale di determinazione del canone |
| 4 | conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario |

*Tabella 2 - Casi particolari*

| COD. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 1 | Mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali.<br>Rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione in base al Regolamento C.E.E. n. 797/85 del 12 marzo 1985, attuato con D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, semprechè i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione. |
| 2 | Perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. |
| 3 | Terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m. 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonchè dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. |
| 4 | Se si sono verificate contemporaneamente le condizioni indicate per i codici "1" e "3". |
| 5 | Se si sono verificate contemporaneamente le condizioni indicate per i codici "2" e "3". |
| 6 | Parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione, a condizione che quest'ultima circostanza sia stata denunciata all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio. |

## REDDITI DEI FABBRICATI - QUADRO B

*Tabella 3 - Utilizzo*

| COD. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 1 | Unità immobiliare adibita a propria dimora abituale |
| 2 | Unità immobilire tenute a disposizione (U.I.D.) per la quale si applica l'aumento di un terzo |
| 3 | Unità immobilire non locata (U.I.N.L.) alla quale si applica l'aumento del 300% |
| 4 | unità immobiliare locata |
| 5 | unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone |
| 9 | unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi |

*Tabella 4 - Casi particolari*

| COD. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 1 | Abitazioni di nuova costruzione locate in regime di equo canone (art.7 della legge 22 aprile 1982, n. 168) ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art. 7 della legge n.168 del 1982. |
| 2 | Unità immobiliari (anche ad uso diverso da quello di abitazione) non adibite all'uso del possessore o di suoi familiari rimaste non locate per l'intero anno per cause non dipendenti dalla volontà del possessore a condizione che il contribuente abbia denunciato all'Ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio, e ne attesti la durata nelle Annotazioni contenute nella dichiarazione I.C.I.. |
| 3 | Abitazioni di nuova costruzione non locate (per i primi 18 mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in mancanza di esso, dalla data in cui l'abitazione si è resa abitabile) e unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, a condizione che il contribuente abbia denunciato all'Ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e ne attesti la durata nelle Annotazioni contenute nella dichiarazione I.C.I. (il codice va indicato limitatamente al periodo di validità del provvedimento). |
| 4 | fabbricati distrutti o inagibili, a seguito degli eventi sismici che per legge siano stati esclusi da imposizioni, a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato. |
| 5 | fabbricati destinati ad usi culturali (art.5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601) completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio. |

*Tabella 5 - Qualifiche di lavoro dipendente*

| COD. | QUALIFICA | COD. | QUALIFICA |
|---|---|---|---|
| 01 | Pensionati | 09 | Graduati e truppa |
| 02 | Operai e assimilati (1) | 10 | Sottoufficiali |
| 03 | Impiegati | 11 | Ufficiali |
| 04 | Impiegati direttivi, Quadri | 12 | Magistrati |
| 05 | Dirigenti | 13 | Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali |
| 06 | Insegnanti universitari (2) | 14 | Ministri del culto |
| 07 | Insegnanti e presidi di scuola media | | |
| 08 | Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna | | |

(1) Inclusi i lavoratori salariati, compresi gli apprendisti

(2) Docenti, incaricati, ricercatori e assimilati

**Tabella 6 - Calcolo dell'Irpef**

| REDDITO (per scaglioni) | aliquote per scaglioni | imposta dovuta sull'ammontare massimo | imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni |
|---|---|---|---|
| fino a lire 7.200.000 | 10 % | 720.000 | 10 % sull'intero importo |
| da lire 7.200.001 a lire 14.400.000 | 22 % | 2.304.000 | 720.000 + 22 % della parte eccedente 7.200.000 |
| da lire 14.400.001 a lire 30.000.000 | 27 % | 6.516.000 | 2.304.000 + 27 % della parte eccedente 14.400.000 |
| da lire 30.000.001 a lire 60.000.000 | 34 % | 16.716.000 | 6.516.000 + 34 % della parte eccedente 30.000.000 |
| da lire 60.000.001 a lire 150.000.000 | 41 % | 53.616.000 | 16.716.000 + 41 % della parte eccedente 60.000.000 |
| da lire 150.000.001 a lire 300.000.000 | 46 % | 122.616.000 | 53.616.000 + 46 % della parte eccedente 150.000.000 |
| oltre lire 300.000.000 | 51 % | | 122.616.000 + 51 % della parte eccedente 300.000.000 |

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651328) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| | - annuale | L. 345.000 |
| | - semestrale | L. 188.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| | - annuale | L. 63.000 |
| | - semestrale | L. 44.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| | - annuale | L. 193.000 |
| | - semestrale | L. 105.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| | - annuale | L. 63.000 |
| | - semestrale | L. 44.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | - annuale | L. 193.000 |
| | - semestrale | L. 105.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | - annuale | L. 664.000 |
| | - semestrale | L. 366.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 78.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 325.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 5.600**